

Le Costituzioni di Melfi

Nell'agosto del 1231 in occasione della Dieta di Melfi, Federico II di Svevia emana le sue *Constitutiones*, un corpus complesso e circostanziato di leggi e ordinamenti che regolava i rapporti fra cittadini e pubblici poteri, fra cittadini e cittadini. Nell'ambito del "Liber Augustalis", come vennero subito ribattezzate le *Costituzioni Melfitane*, abbiamo la prima raccolta di leggi riguardanti la salute delle popolazioni nel mondo occidentale. A tale scopo regolamenta anche la formazione dei medici ai quali imponeva un lungo curriculum formativo fatto di tre anni di logica e cinque di studi specifici da svolgersi nell'Università di Salerno, l'unica in tutto il Regno deputata ad impartire l'insegnamento di medicina.

La parte teorica della preparazione prevedeva lo studio accurato dei testi autentici di Ippocrate e di Galeno; la parte pratica riguardava la chirurgia. Terminato il corso l'allievo si sottoponeva all'esame di una commissione composta dai professori dell'Università. Dopo la laurea era necessario un anno di tirocinio presso un medico esperto a cui seguiva un altro esame davanti ai Commissari della Curia Regia e delle Curie provinciali. Si otteneva in tal modo la "Licentia Medendi " o "Praticandi".

XLV

**Ut nullus audeat praticare nisi
in conventu publice
magistorum Salerni sit
comprobatas**

*[U]tilitati speciali prospicimus cum
omni (communi) saluti fidelium
providemus.*

*Attendentes igitur grave
dispendium et irrecuperabile
damnum quod posset contingere
ex imperitia medicorum iubemus
in posterum nullum medici titulum
pretendentem audere praticari
aliter vel mederi nisi Salerni
primitus {et} in conventu publico
magistorum iudicio comprobatas
cum testimonialibus litteris de fide
et sufficienti scientia tam
magistorum quam ordinatorum
nostrorum ad presentiam nostram
vel nobis a regno absentibus ad
illius presentiam qui vice nostra in
regno remanserit ordinatus
accedat (accedens) a nobis vel ab
eo medendi licentiam consequatur
(c.). Pena publicationis bonorum
et annalis carceris imminente his
qui contra huiusmodi (hoc) nostre
serenitatis edictum in posterum
ausi fuerint praticare (praticari).*

45

**Che nessuno osi esercitare la
medicina se non sia stato
approvato in sessione pubblica
dai maestri di Salerno**

Quando adottiamo provvedimenti relativi alla salute pubblica, Ci preoccupiamo di un problema di particolare interesse generale. Considerando dunque il grande dispendio e il danno irrecuperabile che potrebbe determinarsi a causa dell'imperizia dei medici, comandiamo che, in futuro, nessun aspirante al titolo di medico osi esercitare o altrimenti curare se essendo stato prima approvato in sessione pubblica dai maestri di Salerno, non presenti – con lettere dei maestri e dei nostri funzionari attestanti fedeltà e preparazioni adeguate – alla Nostra presenza o, se saremo assenti dal Regno, alla presenza di chi sarà rimasto in Nostra vece e non avrà ottenuto da Noi o da lui la licenza di esercitare la medicina.

La pena del sequestro dei beni e di un anno di carcere incombe su coloro che in futuro oseranno esercitare contro questa legge emanata dalla Nostra Serenità.

XLVI
De medicis

[Q]uia nu[m]quam sciri potest scientia medicine nisi (n. aliquid) de {scientia} loycali (logica) presciatur.
Statuimus quod (ut) nullus studeat in medicinali scientia nisi prius studeat ad minus triennio in scientia loycali: post (p. quod) triennium si voluerit ad studium medicine procedat (p. in qua per quinquennium studeat). Ita quod cyrurgia (cyrurgiam) que est pars medicine infra predictum tempus addiscat (a..) post quod et non ante concedatur sibi licentia practicandi examinatione iuxta curie formam prehabita et nihilominus recepto pro eo de predicto tempore studii testimonio magistrali. Iste medicus iurabit servare (secundum) formam curie actenus observatam eo adiecto quod si pervenerit ad noticiam suam quod aliquis confectionarius minus bene conficiat (c. nostre) denunciabit et quod pauperibus consilium gratis dabit. Iste medicus visitabit egrotos {suos} ad minus bis in die (d. et) ad requisitionem infirmi semel (s. in) nocte a quo non recipiet per diem si pro eo non egrediat (egreditur) civitatem vel castrum ultra dimidium (medium) tarenum auri: ab infirmo autem quem extra civitatem visitat non recipiet per diem ultra tres tarenos cum

46
Dei medici

Poiché non si può apprendere la scienza medica se non si ha una preparazione preliminare di logica, stabiliamo che nessuno possa studiare la scienza medica se prima non avrà studiato la logica almeno per un triennio. **D**opo il triennio – se vorrà – potrà procedere nello studio della medicina, nella quale dovrà studiare per un quinquennio. **D**urante il periodo predetto apprenda anche la chirurgia, che è parte della medicina. **D**opo questi (studi), non prima, gli sia data licenza di esercitare dopo che avrà sostenuto un esame secondo quanto stabilito dalla curia e nondimeno dopo che a suo favore sarà stata acquisita la testimonianza di un maestro circa la durata dei suoi studi. **Q**uesto medico giurerà secondo la procedura della curia finora osservata, aggiungendo che, se perverrà a sua conoscenza che un farmacista non svolge bene il suo compito lo denuncerà alla curia e che darà consigli gratuiti ai poveri. **Q**uesto medico visiterà i suoi ammalati almeno due volte al giorno e, su richiesta dell'infermo, una volta per notte, e non riceverà da lui più di mezzo tari d'oro al giorno se non dovrà uscire dalla città o dal *castrum*.

expensis infirmi vel ultra quatuor tarenos cum expensis suis. Non contrahat (contrahet) societatem cum confec<tio>nariis nec recipiat (recipiet) aliquem sub cura sua ad expensas suas pro certa precii quantitate nec ipse etiam habebit propriam stationem; confectionarii vero facient confectionem expensis suis cum testimonio medicorum iuxta formam constitutionis nec admittentur ad hoc ut teneant confectiones (stationes) nisi prestito iuramento quod omnes confectiones suas secundum predictam formam facient sine fraude.

Lucrabitur autem stationarius de confectionibus suis secundum istum modum (m.:) de confectionibus et simplicibus medicinis que (q. communiter) non consueverunt teneri in apotecis ultra annum a tempore emptionis (confectionis) pro qualibet un[c]ia poterit et licebit tres tarenos lucrari. De aliis vero que ex natura medicaminum vel ex alia causa ultra annum in apoteca tenentur pro qualibet uncia licebit lucrari tres (sex) tarenos. Nec stationes huiusmodi erunt ubique sed in certis civitatibus per regnum ut (prout) inferius describetur. Nec tamen post completum quinquennium practicabit (practicabitur) nisi per annum integrum cum consilio experti medici praticetur.

Magistri vero infra istud

Invece dall'infermo che visiterà fuori città non riceverà più di tre tarì al giorno se le spese sono a carico dell'infermo, o più di quattro se le spese sono a suo carico.

Non farà società con i farmacisti né prenderà in cura nessuno a sue spese, a prezzo fisso, né avrà una propria casa di cura.

I farmacisti confezionino i loro prodotti a proprie spese, con la testimonianza dei medici secondo la disposizione della (Nostra) costituzione, e non sia loro consentito di avere laboratori se non dopo aver giurato di preparare tutti i loro prodotti, senza frode, secondo la disposizione predetta.

Il farmacista guadagni per i suoi preparati secondo queste modalità: tre tarì l'oncia per i preparati e le medicine semplici, che di solito non si conservano nelle farmacie per oltre un anno dal momento della confezione. Per gli altri preparati, che per la natura dei medicamenti o per altri motivi si conservano in farmacia oltre un anno, sia lecito guadagnare sei tarì l'oncia.

Gli esercizi di questo genere non si troveranno ovunque ma solo in determinate città del Regno come si specificherà più avanti.

Dopo la fine del quinquennio non eserciterà se non dopo aver fatto pratica per un anno intero sotto la guida di un medico esperto.

*quinquennium libros autenticos
tam Ypocraticos quam Galieni in
scolis doceant tam in theorica
quam in practica medicine.
Salubri etiam (preterea)
constitutione sancimus ut nullus
cyrurgicus ad practicam
admittatur nisi testimoniales
letteras offerat magistrorum in
medicinali facultate legentium
(regentium) quod per annum
saltem in ea parte medicine
studuerit que cyrurgie
(cyrurgicam) instruit facultatem et
presertim anathomiam
humanorum corporum in scolis
didicerit et sit in ea parte medicine
perfectus sine qua nec incisiones
salubriter fieri poterunt nec facte
curari.*

In questo quinquennio i maestri insegnino nelle scuole sia la teoria sia la pratica della medicina sui libri autentici tanto di Ippocrate quanto di Galeno.
Con la salutare costituzione stabiliamo inoltre che nessun chirurgo sia ammesso all'esercizio se non presenti lettere di maestri che tengono lezione alla facoltà di medicina attestanti che egli, almeno per un anno, ha studiato quel ramo della medicina, che conferisce la preparazione chirurgica, e soprattutto che ha imparato nelle scuole l'anatomia dei corpi umani e sia perfettamente istruito in tale branca della medicina, senza la cui conoscenza non possono essere eseguite incisioni benefiche né essere curate una volta praticate.

**De fidelium numero super
lactuariis et sirupis statuendo**

[I]n terra qualibet regni {nostri} nostre iurisdictioni (dizioni) subiecta duos {viros} circumspectos et fide dignos volumus ordinari et corporali per eos (ab eis) prestito sacramento teneri quorum nomina ad curiam nostram mittentur (mittantur) sub quorum testificatione electuria et sirupi (e. e. s.: electuaria et sciroppi) ac alie medicine legaliter fiant et sic facte vendantur (fact v..) Salerni maxime per magistros in phisica hec (hos) volumus approbari. Presenti etiam lege statuimus ut nullus in medicina vel cyrurgia nisi apud Salernum {vel Neapolim} legat (regat) in regno nec magistri nomen assumat nisi diligenter examinatus in presentia nostrorum officialium et m[a]gistrorum artis eiusdem. Conficinetes etiam medicinas sacramento corporaliter prestito volumus obligari ut ipsas fideliter iuxta artes (artis) et hominum qualitates in presentia iuratorum conficiat (c..) quod (qui) si contra fecerint publicatione bonorum suorum mobilium sententialiter condemnentur. Ordinati vero quorum fidei predicta sunt commissa si fraudem in credito ipsis officio commisisse probentur

**Sulla definizione del ruolo di
coloro che garantiscono su
elettuari e sciroppi**

In ogni terra del Regno soggetta alla Nostra giurisdizione vogliamo che siano nominati due uomini scrupolosi e degni di fiducia, vincolati da giuramento corporale, i cui nomi devono essere inviati alla Nostra curia; sotto la loro vigilanza vanno legalmente preparati elettuari, sciroppi e altre medicine, e, così confezionati, possano essere venduti; vogliamo anche che queste preparazioni vengano autorizzate dai maestri di fisica di Salerno.

Con la presente legge stabiliamo inoltre che nessuno nel Regno può insegnare medicina o chirurgia se non presso le scuole di Salerno e di Napoli e che non assuma il titolo di maestro se non sarà stato prima esaminato con diligenza alla presenza dei Nostri ufficiali e dei maestri della stessa disciplina.

Vogliamo inoltre che coloro che preparano le medicine, dopo aver prestato giuramento corporale, siano obbligati a confezionare le stesse fedelmente, nel rispetto dell'arte e della natura umana, alla presenza di garanti. Se contravverranno saranno condannati dal tribunale al sequestro dei loro beni mobili.

*ultimo supplicio feriendos esse
censemus.*

Se si dimostrerà che gli incaricati alla cui fedele responsabilità sono delegati i compiti suddetti hanno commesso frode nell'incarico loro affidato, disponiamo che debbano essere colpiti con pena capitale.

[S]alubritatem aeris divino iudicio reservata (reservatam) studio provisionis nostrae in quantum possumus disponimus conservare: mandantes ut nulli ammodo liceat in aquis cuiuslibet civitatis vel castris vicinis quantum miliare ad minus protenditur linum vel canapum (cannabem) ad maturandum ponere ne ex eo prout pro certo didicimus aeris dispositio corrumpatur. Quod si (qui) fecerit linum ipsum immissum et canapum (cannabem) ammittat et curie applicetur. Sepulturas etiam mortuorum que urnas (q.u.: quos urne) non continent profundas quantum mensura dimidie canne protenditur esse iubemus. Si quis contrafecerit unum augustalem curie nostrae componat. Cadavera etiam et sordes que fetorem faciunt per eos quorum fuerint coria extra terram ad quartam partem miliaris vel in mari aut (vel) in flumine proici debere mandamus. Si quis autem contra hec (hoc) fecerit pro canibus aut magnis (a. m.: et aliis) animalibus que maiora sunt canibus unum augustalem pro minoribus {vero} dimidi[di]um curie nostrae componat.

Vogliamo proteggere la salubrità dell'aria, patrimonio divino, con lo zelo della Nostra provvidenza – per quanto possibile – ordinando che a nessuno in futuro sia permesso porre a macerare lino o canapa nelle acque vicine meno di un miglio a qualunque città o *castrum*, affinché da ciò non derivi, come abbiamo saputo per certo, l'inquinamento dell'aria. Chi lo avrà fatto perda lo stesso lino immerso e la canapa, che saranno confiscati dalla corte. Prescriviamo, inoltre, che le sepolture dei morti che non sono chiusi in urne siano profonde mezza canna. I contravventori paghino un augustale alla Nostra curia.

Comandiamo inoltre che le carogne e i resti che emanano fetore siano gettate a un quarto di miglio fuori del territorio, in mare o in un fiume a cura di coloro a cui appartengono le pelli. Chi contravverrà dovrà pagare alla Nostra curia un augustale per cani o animali più grandi dei cani, mezzo augustale per animali più piccoli.